

- h) Tutta la documentazione a dimostrazione che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento di cui alla lettera b) hanno un grado di utilizzo nel territorio dell'Unione che qualifica l'indice di riferimento o tutti gli indici di riferimento contenuti nella famiglia come indici di riferimento significativi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) 2016/1011, o come indici di riferimento non significativi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2016/1011. Le informazioni da fornire sono determinate, per quanto possibile, sulla base delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione ⁽¹⁾ per la valutazione dell'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, dell'importo nozionale dei derivati e del valore patrimoniale netto dei fondi di investimento che fanno riferimento agli indici di riferimento di paesi terzi, all'interno dell'Unione, anche nel caso di riferimento indiretto a tale indice all'interno di una combinazione di indici di riferimento.
- i) Le ragioni alla base della decisione dell'amministratore di applicare in relazione all'indice di riferimento le esenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 per gli indici di riferimento significativi e le esenzioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, per gli indici di riferimento non significativi. Le informazioni sono presentate, per quanto possibile, sulla base del modello definito dalle norme tecniche di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, e dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 ⁽²⁾.
- j) Informazioni sulle misure per trattare le rettifiche della determinazione o della pubblicazione dell'indice di riferimento.
- k) Informazioni sulla procedura che il fornitore è tenuto a seguire in caso di variazioni o cessazione dell'indice di riferimento, in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 o ai corrispondenti principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziati o per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi.

10. DATI E METODOLOGIA

- a) Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, le politiche e le procedure in materia di dati, ivi comprese quelle riguardanti:
- i) il tipo di dati usati, la loro priorità di utilizzo e ogni esercizio della discrezionalità o della valutazione di esperti;
 - ii) tutti i processi volti a garantire che i dati siano sufficienti, adeguati e verificabili;
 - iii) i criteri per determinare chi può contribuire dati all'amministratore e il processo di selezione dei contributori;
 - iv) la valutazione dei dati del contribuente e il processo di convalida dei dati.
- b) Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, per quanto concerne la metodologia:
- i) la descrizione della metodologia che ne metta in evidenza gli elementi chiave conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1011, come ulteriormente specificato nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 ⁽³⁾;
 - ii) le politiche e le procedure, ivi comprese quelle riguardanti:
 - le misure adottate per convalidare o riesaminare la metodologia, incluse eventuali prove o test a posteriori effettuati;
 - il processo di consultazione su eventuali proposte di modifica rilevanti della metodologia.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 11).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1106 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per le dichiarazioni di conformità che gli amministratori di indici di riferimento significativi e non significativi sono tenuti a pubblicare e a mantenere aggiornati a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 9.8.2018, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi sono tenuti a fornire in merito alla metodologia utilizzata per determinare gli indici di riferimento, il riesame interno e l'approvazione della metodologia e in merito alle procedure per introdurre modifiche rilevanti della metodologia (cfr. pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale).

